

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione ai sensi del Regolamento BCSM n. 2024-02. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente.

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione del distributore assicurativo possono essere verificati consultando sul sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm):

- il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (REIAR), nel caso di intermediario assicurativo;
- il Registro dei soggetti autorizzati (RESOAUT), nel caso di impresa assicurativa.

A. Identificazione dell'intermediario assicurativo

Indicare:

- a) cognome/nome (se ditta individuale) oppure denominazione (se società) dell'intermediario, numero, data e sezione di iscrizione nel REIAR;
- b) indirizzo della sede sammarinese dell'intermediario;
- c) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica, di posta elettronica certificata e tNotice dell'intermediario;
- d) cognome/nome (se ditta individuale) o denominazione (se società) e sede legale del sub-intermediario, unicamente nei casi in cui la distribuzione avvenga suo tramite (collaborazione verticale);
- e) cognome/nome (se ditta individuale) o denominazione (se società) dell'intermediario emittente unicamente nel caso di collaborazione orizzontale;
- f) Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quale Ente competente a vigilare sull'attività dell'intermediario;

in aggiunta nei casi di intermediario assicurativo estero che opera anche a San Marino

- g) Stato d'origine e Autorità di vigilanza ivi competente;
- h) indirizzo internet dove consultare il Registro d'iscrizione dello Stato d'origine e numero di registrazione;
- i) indirizzo della sede legale estera.

B. Identificazione dell'impresa di assicurazione che distribuisce direttamente i propri prodotti assicurativi

Indicare:

- a) denominazione e status di impresa di assicurazione;
- b) numero di iscrizione nel RESOAUT, consultabile sul sito www.bcsm.sm;
- c) sede legale;
- d) recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica, di posta elettronica certificata e tNotice;
- e) indicazione del sito internet, ove esistente, attraverso cui avviene la promozione o il collocamento a distanza di prodotti assicurativi in territorio sammarinese.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario assicurativo indica se:

- a) agisce su incarico del cliente oppure in nome e/o per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando la denominazione dell'impresa di cui distribuisce il prodotto d'investimento assicurativo;
 - b) distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale con altri intermediari e, in tal caso, indica l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della collaborazione adottata.
-

SEZIONE III
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario assicurativo indica se:

- a) detiene o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
 - b) un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante un'impresa di assicurazione (indicare la denominazione sociale) è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del proprio capitale sociale o dei diritti di voto.
-

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

A. L'intermediario assicurativo indica:

- a) se fornisce prima della conclusione del contratto consulenza ai sensi del Regolamento BCSM n.2024-02 ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente;
- b) se fornisce consulenza obbligatoria e gratuita;
- c) se fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi;
- d) se distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- e) se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale, in tal caso l'intermediario comunica al contraente l'elenco delle imprese di assicurazione con cui ha rapporti d'affari;
- f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste, in relazione a possibili conflitti di interesse, dal Regolamento BCSM n.2024-02;
- g) in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto d'investimento assicurativo, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata, fatta salva la possibilità di assolvere a tale onere informativo attraverso la consegna della documentazione precontrattuale redatta dall'impresa di assicurazione qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 42 comma 6 del Regolamento BCSM n. 2024-02;
- h) le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte, fatta salva la possibilità di assolvere a tale onere informativo attraverso la consegna della documentazione precontrattuale redatta dall'impresa di assicurazione qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 42 comma 6 del Regolamento BCSM n. 2024-02;
- i) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste, in relazione a possibili conflitti di interesse, dal Regolamento BCSM n.2024-02.

B. L'impresa assicurativa che distribuisce direttamente i propri prodotti assicurativi indica:

- a) se fornisce prima della conclusione del contratto consulenza ai sensi del Regolamento BCSM n.2024-02 ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente;
- b) se fornisce consulenza obbligatoria e gratuita;
- c) se fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi;
- d) in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto d'investimento assicurativo, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata, fatta salva la possibilità di assolvere a tale onere informativo attraverso la consegna della documentazione precontrattuale riguardante il prodotto

d'investimento assicurativo qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 42 comma 6 del Regolamento BCSM n. 2024-02;

- e) le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte, fatta salva la possibilità di assolvere a tale onere informativo attraverso la consegna della documentazione precontrattuale riguardante il prodotto d'investimento assicurativo qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 42 comma 6 del Regolamento BCSM n. 2024-02;
 - f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste, in relazione a possibili conflitti di interesse, dal Reg. BCSM n. 2024-02.
-

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

A. L'intermediario assicurativo indica:

- a) la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra);
- b) l'importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo;
- c) l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza;
- d) gli importi relativi a costi e oneri, fatta salva la possibilità di assolvere a tale onere informativo attraverso la consegna della documentazione precontrattuale redatta dall'impresa di assicurazione qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 42 comma 6 del Regolamento BCSM n. 2024-02;
- e) nel caso di collaborazioni orizzontali o verticali, l'informativa di cui ai precedenti punti a), b) e c) è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo.

B. L'impresa assicurativa che distribuisce direttamente i propri prodotti assicurativi indica:

- a) la natura del compenso percepito dai propri addetti, direttamente coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo, o addetti al *call center*;
 - b) informazioni sui costi, gli oneri e gli incentivi connessi alla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo, incluso il compenso corrisposto dal cliente e/o gli incentivi erogati da qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli;
 - c) l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza.
-

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario assicurativo fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- a) i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) le modalità di pagamento dei premi ammesse:
 - 1. assegni muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

- c) i premi pagati all'intermediario iscritto nella sezione B del REIAR si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto dall'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario.
-

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

A. L'intermediario assicurativo fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- a) se iscritto nelle Sezioni A e B del REIAR, l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa, di rivolgersi alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi di quanto previsto dall'articolo 68 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e s.m.;
- c) la facoltà per il contraente di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie;
- d) la possibilità, ove presente, per i contraenti di rivolgersi a fondi di garanzia (nel qual caso indicandone indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

B. L'impresa assicurativa che distribuisce direttamente i propri prodotti assicurativi indica:

- a) la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa medesima, indicando le modalità e i recapiti, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro, di rivolgersi alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi di quanto previsto dall'articolo 68 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e s.m.;
 - b) la facoltà per il contraente di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.
-